



MOD

**Modello di organizzazione e di gestione ex  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

## INDICE

<b>1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001</b>	<b>4</b>
<b>2. Adozione del modello da parte di Ecoprogetto Venezia</b>	<b>6</b>
2.1 Obiettivi perseguiti da Ecoprogetto Venezia con l'adozione del modello	6
2.2 Elementi costitutivi del modello	6
2.3 Funzione del Modello e tipologie di reati previsti dal D.Lgs 231/2001	7
<b>3. Osservanza da parte di tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori e procuratori esterni di Ecoprogetto Venezia dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico.</b>	<b>13</b>
3.1 Osservanza da parte degli Organi ed Uffici di Controllo dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico	13
<b>4. Organo Amministrativo, Direttore Generale, Uffici aziendali: funzioni e attività</b>	<b>14</b>
4.1 Organo Amministrativo	14
4.2 Direttore Generale	14
4.3 Uffici aziendali	14
4.4 Dirigenti	15
4.5 Organismo di Vigilanza	15
4.6 Società Controllate e/o Collegate, partecipazioni in altre società	15
<b>5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie</b>	<b>15</b>
<b>6. Sistema di Gestione per la Qualità l'Ambiente e la Sicurezza</b>	<b>15</b>
<b>7. Organo di controllo interno – Audit</b>	<b>17</b>
7.1 Identificazione dell'organo di audit interno	17
7.2 Funzioni e poteri dell'organo di controllo interno	17
7.3 Report	18
7.4. Rapporti con le parti correlate	18
7.5 Conflitto di Interessi	18
<b>8. Gestione dei flussi informativi alla funzione di audit</b>	<b>19</b>
8.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	19
8.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	20
<b>9. Selezione, Formazione, Informazione</b>	<b>20</b>
9.1 Selezione del personale	20
9.2 Formazione/informazione del personale e dei collaboratori e visitatori	21
<b>10. Sistema disciplinare</b>	<b>22</b>
10.1 Principi Generali	22
10.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	22
10.3 Misure nei confronti dei dirigenti	24
10.4 Misure nei confronti degli amministratori	24
10.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner	24
<b>11. Elencazione di misure di carattere generale idonee a prevenire i reati indicati nel D. Lgs. 231/2001</b>	<b>24</b>
<b>12. Elencazione di misure di carattere specifico riguardanti aree di attività a rischio di commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/2001</b>	<b>31</b>
12.1 Sicurezza, igiene e salute sul lavoro	31
12.2 Reati ambientali	31
12.3 Associazione per delinquere (art. 416 cp)	32
<b>13. Tipologie di delitti difficilmente idonee, o non idonee a costituire aree a rischio di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio di Ecoprogetto Venezia</b>	<b>33</b>
13.1 Delitti contro la fede pubblica	33
13.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	33
13.3 Delitti contro la vita e la incolumità individuale e contro la personalità individuale	34

13.4 Delitti c.d. di "market abuse"

34

**14. Documenti allegati**

**35**

<b>Preparazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>
<b>Responsabile</b> Pianificazione Sviluppo e Controllo <i>G. Berro</i>	<b>Organismo di Vigilanza</b> <b>2001/231</b> <i>R. Martelli</i>  <i>P. Castaldini</i>	<b>Consiglio di</b> <b>Amministrazione</b> <b>DATA</b> <b>21/01/2014</b>
<b>Responsabile</b> <b>Qualità e Ambiente</b> <i>G. Da Villa</i>	<i>L.M. Pedrotti Dell'Acqua</i>	

## 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito (1).

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolubilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’*interesse* dell’ente.

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di

aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.

A tale scopo Ecoprogetto Venezia ha nominato un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) composto da tre membri esterni, con la funzione di controllo e verifica dell'efficacia del presente modello così come definito nel Regolamento dell'OdV (**Allegato 0**).

(1) La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.

## **2. Adozione del modello da parte di Ecoprogetto Venezia**

### **2.1 Obiettivi perseguiti da Ecoprogetto Venezia con l'adozione del modello**

Ecoprogetto Venezia, società a responsabilità limitata con capitale a maggioranza pubblica, ha alla base del suo operato l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e della società controllante, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti. In questa ottica ha ritenuto, in linea con le direttive dettate dalla capogruppo Veritas, di attivarsi per l'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

L'iniziativa è partita con la costituzione dell'Organismo di Vigilanza di cui sopra ed ha avuto come primo atto formale l'emissione del Codice Etico (delibera del C.d.A del 12/12/2011– **Allegato 1**), ed è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Ecoprogetto Venezia, affinché usino nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

### **2.2 Elementi costitutivi del modello**

L'Organismo di Vigilanza ha contribuito alla redazione di un "modello di organizzazione e di gestione" che sia conforme con quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, elaborando nelle sue riunioni le linee secondo le quali esso è stato impostato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente per reati dolosi e colposi (la colpa è da intendersi per le sole fattispecie espressamente previste dal D.Lgs 231/01), commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni apicali o che sono sottoposte alla loro direzione e vigilanza, viene meno qualora ricorrano le fattispecie indicate nell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 che sostanzialmente prevedono:

1. l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'Ente di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati;
2. la vigilanza da parte di un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sul funzionamento e l'osservanza di tali modelli;
3. l'elusione fraudolenta dei modelli da parte di chi ha commesso i reati.

Tali limiti alla responsabilità dell'Ente rendono evidente che, seppur i modelli adottati siano di per sé idonei a prevenire i reati rispetto ai quali l'Ente dovrebbe amministrativamente rispondere e siano dal competente Organismo vigilati nel loro funzionamento e nella loro osservanza, essi

possono tuttavia essere elusi mediante attività fraudolente delle quali non è dato certo prevenire e individuare tutti gli artifici e i raggiri potenzialmente utilizzabili.

Pertanto la idoneità dei modelli sussiste benché possa essere riferita soltanto ad una riduzione dei rischi che reati vengano commessi, e non anche a una loro completa prevenzione o possibile eliminazione.

Un indiretto contributo alla prevenzione dei reati può essere offerto dal Codice Etico sopra citato.

L'Organismo di Vigilanza ha la competenza di vigilare sull'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni di quest'ultimo, di promuovere la sua revisione periodica, e inoltre di riferire al Consiglio di Amministrazione su eventuali problematiche relative a tale Codice quando connesse con l'attuazione del "modello organizzativo aziendale".

Il Codice Etico nella versione aggiornata è stato affisso in tutte le sedi aziendali.

Esso costituisce parte integrante e sostanziale dei CCNL applicati e norma di riferimento per i fornitori di Ecoprogetto Venezia, che ne sottoscrivono la presa visione ed accettazione in fase contrattuale ed è quindi obbligatorio a tutti gli effetti.

La struttura organizzativa di Ecoprogetto Venezia considera tutti i Profili Professionali e le filiere di dipendenza delle posizioni aziendali, le mansioni a ciascuno attribuite nelle varie fasi di gestione della attività critiche, le procedure da seguire.

Ne risulta di conseguenza un organigramma completo che suddivide in Uffici i singoli settori nei quali si articola l'attività aziendale di Ecoprogetto Venezia.

Gli elementi che compongono tale struttura sono indubbiamente necessari, ma non sufficienti, per un "modello di organizzazione e di gestione" quale quello richiesto dal D.Lgs. 231/01 nel cui testo devono pertanto essere ricompresi specifici elementi che lo rendano idoneo a prevenire i reati che riguardano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Qui di seguito l'esposizione degli elementi che concorrono alla formazione del modello.

### **2.3 Funzione del Modello e tipologie di reati previsti dal D.Lgs 231/2001**

La finalità che si persegue con il "modello" esige innanzitutto che siano indicate le tipologie dei reati rispetto alle quali l'Ente potrebbe essere ritenuto responsabile.

Esse sono le seguenti:

#### **A) Delitti contro la Pubblica Amministrazione:**

- art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato);
- art 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- art. 317 c.p. (concussione);
- art. 318 c.p. (corruzione per un atto di ufficio);

- art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319 bis c.p. (circostanze aggravanti: quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
- art. 319 ter – co. 1 c.p. (corruzione in atti giudiziari);
- art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 c.p. (pene per il corruttore);
- art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- art. 322 bis c.p. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri).

**B) Delitti contro la fede pubblica:**

- art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate);
- art. 454 c.p. (alterazione di monete);
- art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- art. 460 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata);
- art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
- art. 491 bis (falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria).

**C) Delitti contro la vita e la incolumità individuale:**

- art. 583 bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- art. 589 c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- art. 590, 3° co, c.p. (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

**D) Delitti contro la personalità individuale:**

- art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù o in servitù);
- art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile);
- art. 600 ter, c.p. (pornografia minorile);
- art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico);
- art. 600 quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento ed alla prostituzione minorile);
- art. 601 c.p. (tratta di persone);
- art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi).

**E) Delitti contro la inviolabilità del domicilio:**

- art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);
- art. 615 quinquies c.p. (diffusione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617 quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 617 quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).

**F) Delitti contro il patrimonio:**

- art. 635 bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635 ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635 quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);
- art. 635 quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

**G) Delitti contro il patrimonio mediante frode:**

- art. 640 co 2, n.1, c.p. (truffa commessa a danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico);
- art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640 ter c.p. (frode informatica);
- art. 640 quinquies c.p. (frode informatica del certificatore di firma elettronica);
- art. 648 c.p. (ricettazione);
- art. 648 bis c.p. (riciclaggio);

- art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

#### **H) Reati societari:**

- art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali);
- art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori);
- art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) abrogato dall'art. 37 del D.Lgs 27/01/2010 n. 39;
- art. 2625 c.c. (impedito controllo);
- art. 2626 c.c. (indebita restituzione di conferimenti);
- art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);
- art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante);
- art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori);
- art. 2629 bis c.c. (omessa comunicazione del conflitto di interessi);
- art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale);
- art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- art. 2635 (corruzione tra privati);
- art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea);
- art. 2637 c.c. (aggiotaggio);
- art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- art. 187 bis TUF (abuso di informazioni privilegiate);
- art. 187 ter TUF (manipolazione del mercato).

#### **I) Delitti contro la personalità internazionale dello Stato:**

- art. 270 bis c.p. e Leggi speciali (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico).

#### **L) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/01)**

*Delitti introdotti dalla legge 94/2009*

- art. 416 c.p. (associazione per delinquere);
- art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso);
- art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso);
- art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione)

#### **M) Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25 bis. 1 D. LGS. N. 231/01)**

*Delitti introdotti con la Legge n. 99/2009*

- art. 513 c.p. (turbata libertà dell'industria e del commercio);
- art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia di violenza);
- art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali);
- art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio);
- art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- art. 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);
- art. 517 quater cp (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**N) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D. Lgs. n. 231/01)**

*Delitti introdotti con la Legge n. 99/2009*

delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633

- art. 171, primo comma, lettera a) bis (mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa)
- art. 171 terzo comma (reati di cui all'art. 171 commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore)
- art. 171-bis (duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (...))
- art. 171-ter (per uso non personale, a fini di lucro, abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno) (...))
- art. 171-septies (applicazione della pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, a soggetti diversi) (...))
- art. 171-octies (a fini fraudolenti, produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale) (...))

**O) Reati ambientali (Art. 25 – undecies D.Lgs 231/01)**

- Art. 727-bis cp (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- Art. 733-bis cp (danneggiamento di habitat)
- Art. 29 –quaterdecies D.Lgs 152/2006 (esercizio non autorizzato di attività industriali)
- Art. 137- D.Lgs 152/2006 (nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali)
- Art. 256- D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- Art. 257- D.Lgs 152/2006 (bonifica dei siti)
- Art. 258- D.Lgs 152/2006 (falsità nei certificati)
- Art. 259- D.Lgs 152/2006 (traffico illecito di rifiuti)
- Art. 260- D.Lgs 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)
- Art. 260 bis- D.Lgs 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- Art. 279- D.Lgs 152/2006 (esercizio non autorizzato di stabilimento)
- Art. 1- L. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari)
- Art. 2 - L. 150/1992 (incolumità esemplari)
- Art. 3 bis - L. 150/1992 (falsificazione di certificati)
- Art. 3 L. 549/93 (cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive)
- Art. 8 D.Lgs 202/2007 (inquinamento doloso)
- Art. 9 D.Lgs 202/2007 (inquinamento colposo)

**P) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 – duodecies D.Lgs 231/01)**

- Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998 – Testo unico sull'immigrazione

### **3. Osservanza da parte di tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori e procuratori esterni di Ecoprogetto Venezia dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico.**

**Soggetti apicali** (art. 6 D.Lgs 231/2001): persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, avendone la responsabilità e vigilando sulla stessa. Trattasi dei soggetti individuati dalla macro struttura di Ecoprogetto Venezia di cui all'**Allegato 2**.

**Sottoposti** (art. 7, D.Lgs 231/2001): coloro i quali appartengono alle singole direzioni/divisioni indicate nella macro struttura e che dipendono funzionalmente e/o gerarchicamente dai soggetti apicali, i quali esercitano nei loro confronti poteri di direzione e vigilanza e/o li autorizzano a compiere determinati atti.

**Fornitori**: soggetti economici principali, operanti all'interno dei mercati d'approvvigionamento di risorse finanziarie (banche o istituti di credito in generale) e risorse primarie (materie prime o beni di input al ciclo produttivo aziendale) o servizi.

**Collaboratori**: persone fisiche e/o giuridiche con i quali la Società stipula rapporti di lavoro non a carattere subordinato (co.co.pro; contratti d'opera e di prestazioni intellettuali, etc.) che temporaneamente si trovano a prestare la loro attività nell'ambito della struttura aziendale, utilizzando anche dotazioni messe a disposizione dal committente.

#### ***3.1 Osservanza da parte degli Organi ed Uffici di Controllo dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico***

**Collegio sindacale**: opera al fine di garantire un efficace controllo ed un monitoraggio costante della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda, nonché la conformità e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo assunto.

**Società di revisione contabile**: società indipendente che, attraverso l'applicazione di procedure campionarie, procede alla verifica della veridicità e della correttezza delle poste del bilancio di esercizio e della documentazione contabile e fiscale.

#### **4. Organo Amministrativo, Direttore Generale, Uffici aziendali: funzioni e attività**

La Struttura Organizzativa è quella risultante dall'**Allegato 2** al presente Modello Organizzativo. Le funzioni ivi riportate corrispondono alle attività che la Società, attraverso la propria organizzazione in Uffici, è chiamata a svolgere per conseguire il proprio oggetto sociale.

Le attività della Società, sono quelle risultanti dall'Elenco Processi Aziendali che viene allegato al presente modello (**Allegato 3**). In quell'elenco, per ogni processo maggiormente a rischio, sono stati associati i reati, elencati al precedente punto 2.3, che potenzialmente potrebbero manifestarsi nella gestione degli stessi.

##### **4.1 Organo Amministrativo**

Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato hanno la rappresentanza legale della Società, con i poteri conferiti dall'Assemblea dei soci che risultano dalla Deliberazione assembleare del 8.9.2011 che viene allegata al presente modello (**Allegato 4**) e che sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia (cfr. Visura ordinaria per società di capitale di cui all'**Allegato 5**).

Inoltre il Vice Presidente del C.d.A. ha i poteri conferiti dall'Assemblea dei soci, Deliberazione assembleare del 8.9.2011 che viene allegata al presente modello (**Allegato 4**), regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia (cfr. Visura ordinaria per società di capitale di cui all'**Allegato 5**).

##### **4.2 Direttore Generale**

Il Direttore Generale agisce sulla base delle funzioni definite dalla struttura organizzativa in vigore (**Allegato 2**).

La figura del Direttore Generale può essere coincidente con quella dell'Amministratore Delegato.

##### **4.3 Uffici aziendali**

Per individuazione dei compiti dei titolari dei singoli uffici si rimanda alla Struttura Organizzativa vigente di Ecoprogetto Venezia (**Allegato 2**).

#### **4.4 Dirigenti**

Ad oggi Ecoprogetto Venezia non ha dirigenti. Il Direttore Generale coincide con l'Amministratore Delegato ed è dirigente della Capogruppo distaccato funzionalmente presso l'azienda.

#### **4.5 Organismo di Vigilanza**

È chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/01. La sua attività è disciplinata dal regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

#### **4.6 Società Controllate e/o Collegate, partecipazioni in altre società**

Ecoprogetto Venezia detiene quote pari al 35% della società Steriladria S.r.l. e azioni pari al 5% della società Bioman S.p.A.

### **5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie**

La società provvederà ad individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L'ufficio di Gestione flussi finanziari è stato distaccato presso la "Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo di Gruppo" della capogruppo.

### **6. Sistema di Gestione per la Qualità l'Ambiente e la Sicurezza**

Il complesso documentale di gestione aziendale è stato definito per consentire l'adozione, lo sviluppo, l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento di un Sistema di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza che soddisfi e supporti le politiche di Ecoprogetto Venezia e le prescrizioni relative ai D.Lgs 231/01 e 196/03.

Le finalità del sistema di gestione aziendale sono:

- ❑ raggiungere gli obiettivi del piano industriale
- ❑ assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge con particolare riferimento alla normativa relativa all'ambiente, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla sicurezza dei dati (D.Lgs 196/03) e agli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs 231/01)
- ❑ raggiungere e mantenere il soddisfacimento dei clienti e delle parti interessate
- ❑ prevenire e ridurre progressivamente gli impatti sull'ambiente e l'utilizzo di risorse

- ❑ prevenire e ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti e i terzi (lavoratori atipici, clienti, fornitori, visitatori ecc...)
- ❑ misurare le prestazioni aziendali sulla base di indicatori economico-finanziari, prestazionali, ambientali e di sicurezza
- ❑ gestire le emergenze ambientali e per la sicurezza in modo da minimizzare gli impatti sull'ambiente e i rischi sui lavoratori
- ❑ assicurare una formazione, informazione e sensibilizzazione adeguata a tutti i lavoratori in relazione agli obiettivi della qualità, del rispetto ambientale e della prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro
- ❑ assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni offerte, della compatibilità con l'ambiente e della prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro migliorando nel contempo l'immagine interna ed esterna di Ecoprogetto Venezia.

L'organizzazione e i contenuti del complesso documentale sono coerenti con i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001/08.

La struttura documentale è costituita da:

- ❑ Manuale di Sistema di Gestione per la Qualità in cui si riportano tutti gli aspetti organizzativi relativi alla logica e alla struttura del sistema e alle attività relative agli uffici.
- ❑ Regolamenti, Manuali Operativi e procedure specifici per tipologia di servizio
- ❑ Documenti correlati relativi a salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), sicurezza dei dati (D.Lgs 196/03) e illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs 231/01).

L'impostazione modulare dei documenti ricalca la struttura dell'organizzazione ECOPROGETTO ed è funzionale a garantire l'integrazione di sistemi gestionali finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici ma correlati (qualità, ambiente, sicurezza, D.Lgs 196/03 e D.Lgs 231/01).

Le prescrizioni contenute nella documentazione di sistema sono approvate e rese pertanto obbligatorie dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento, o dalla Direzione attraverso la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del manuale e della documentazione in esso richiamata, tramite la firma sulla prima pagina delle funzioni deputate all'approvazione.

Il Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza di Ecoprogetto Venezia è impostato per processi ed assicura la coerenza con gli altri Sistemi di Gestione.

In **Allegato 6** elenco della documentazione relativa agli attuali Sistemi di Gestione presenti in Ecoprogetto Venezia.

## **Riesame da parte della Direzione**

Viene tenuta con cadenza almeno annuale una Riunione per ciascuna Divisione Operativa, convocata dal Direttore Generale, per condurre un riesame dello stato del Sistema nella sua globalità al fine di verificare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Durante il riesame si valutano le opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del Sistema, delle Politiche e degli obiettivi anche legati alle performances ambientali.

La convocazione viene trasmessa con sufficiente anticipo per organizzare la riunione. L'incontro è presieduto dal Direttore Generale e coinvolge il Rappresentante della Direzione, i Responsabili Sistemi Qualità, Ambiente e tutti i Responsabili di Funzione la cui presenza venga considerata opportuna dal Direttore Generale.

Tutte le indicazioni e le decisioni prese vengono registrate nel verbale di Riesame a cura del Responsabile Sistemi Qualità, Ambiente. Al termine della riunione il verbale, firmato dal Direttore Generale, viene distribuito a tutti i componenti del gruppo di lavoro e l'originale viene archiviato dalla Direzione Qualità, Ambiente, Sicurezza, Patrimonio ed Approvvigionamenti della Capogruppo Veritas (di seguito Direzione SQA).

Il Responsabile Sistemi Qualità, Ambiente verificano, durante gli audit, l'implementazione e l'efficacia delle azioni decise nei tempi stabiliti.

## **7. Organo di controllo interno – Audit**

### ***7.1 Identificazione dell'organo di audit interno***

E' stato istituito un sistema di controllo interno che si rapporta al Consiglio di Amministrazione.

Il team di Audit è composto, in via permanente, da personale della Capogruppo Veritas e in particolare: dal Direttore SQA (Responsabile del team); dal Responsabile SQA Venezia Mogliano e Chioggia; da un Responsabile facente parte della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione con competenze specifiche in materia.

Il Responsabile del team di Audit potrà avvalersi di professionalità interne all'azienda che rappresentino profili professionali delle varie posizioni aziendali di provenienza, presso le quali cesserà la loro attività e che riprenderà quando la funzione per l'Audit interno avrà termine.

### ***7.2 Funzioni e poteri dell'organo di controllo interno***

Il team di Audit vigila sull'osservanza, da parte degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e Procuratori esterni, del Codice Etico, delle procedure previste dal Sistema di Gestione qualità ambiente e da questo Modello.

Il team di Audit può utilizzare gli esiti degli audit integrati qualità e ambiente e degli audit del

servizio di Prevenzione e Protezione per la verifica della conformità del Modello al sistema ed alla conformità legislativa.

### **7.3 Report**

Lo svolgimento degli audit avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento della Capogruppo **Allegato 7** al presente Modello.

Gli audit si distinguono in autoverifiche e verifiche effettuate dall'organo di controllo interno. Le autoverifiche sono effettuate dai Responsabili almeno una volta a semestre.

Gli esiti di tali verifiche saranno oggetto a loro volta di audit da parte del team di Audit secondo una periodicità almeno annuale. Nel caso di individuazione di aree a rischio eventualmente segnalate dal Consiglio di Amministrazione o valutate dal team di Audit le frequenze di verifica possono essere intensificate.

Ci sarà l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza su tutti i processi aziendali sottoposti nel corso dell'anno a verifica ispettiva interna nell'ambito dei programmi di audit in vigore.

Lo stesso O.d.V., ricevuti gli esiti delle suddette verifiche, ne informerà, se del caso, il Consiglio di Amministrazione.

Le risultanze degli audit legislativo – normativi condotti in conformità a quanto previsto dai sistemi di gestione qualità e ambiente in caso di non conformità che possano dare adito a rischi di reati secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/01, riportano le stesse asteriscate in modo da renderle facilmente identificabili. Laddove le azioni correttive di competenza comportino investimenti di tipo economico, gli stessi saranno riconosciuti come “spese 231” e opportunamente rilevati. Gli stati di avanzamento di tali non conformità verranno puntualmente monitorati.

### **7.4. Rapporti con le parti correlate**

Le parti correlate, così come definite **dall'Allegato 8**, sono tenute all'atto della nomina, o nel corso del rapporto di lavoro, a sottoscrivere adeguata dichiarazione di astensione da eventuali operazioni che possano comportare reati previsti dal D.Lgs 231/01 che si determinino in funzione del collegamento e che siano contrarie alle previsioni del Codice Etico.

### **7.5 Conflitto di Interessi**

Tutti sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, direttore, responsabile di funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali) anche attraverso familiari o parenti;
- curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e svolgere attività lavorativa, anche da parte di parenti e affini, presso gli stessi;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Ecoprogetto Venezia.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo all'apparenza, un conflitto di interessi, gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione delle decisioni, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi i dipendenti e/o i collaboratori, questi sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà, caso per caso, l'effettiva esistenza. Dirigenti e dipendenti sono tenuti a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, ottenendone specifica autorizzazione, ai sensi della comunicazione n. 27 del 03.11.2010. La Società deve infatti poter valutare l'esistenza di conflitti di interesse e/o il venir meno degli obblighi di cui all'art. 2105 c.c.

## **8. Gestione dei flussi informativi alla funzione di audit**

### **8.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

Ogni dipendente o terzo che abbia conoscenza delle violazioni del Codice Etico, di quanto prescritto nel Sistema di Gestione qualità ambiente, della gestione della Prevenzione e Protezione, di questo Modello, del Codice Disciplinare ovvero dei Regolamenti adottati dalla Società commesse da altri dipendenti, quale che sia la loro posizione aziendale, deve, senza obbligo di seguire la linea gerarchica, darne immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

La conoscenza delle violazioni deve riguardare fatti e comportamenti che palesemente integrino aspetti di natura disciplinare o penale, e non consistere in meri sospetti, supposizioni o congetture.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Ecoprogetto Venezia;
- l'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;

- ❑ le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'O.d.V. agirà in osservanza delle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza e, comunque, farà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate colposamente e/o con dolo;
- ❑ al dipendente che effettui una segnalazione manifestamente infondata, sarà applicata la sanzione dal rimprovero scritto fino a 10 (dieci) giorni di sospensione. Se il comportamento è tenuto con dolo o colpa grave la sanzione potrà essere del licenziamento con preavviso;
- ❑ le segnalazioni pervenute all'O.d.V. devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'O.d.V.

## **8.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informative concernenti:

- ❑ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/01;
- ❑ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. n.231/01;
- ❑ i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 231/01;
- ❑ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

## **9. Selezione, Formazione, Informazione**

### **9.1 Selezione del personale**

In data 22.2.2012 è stato approvato dal C.d.A. il Regolamento in materia di Reclutamento del Personale e conferimento di incarichi (dipendente e/o con rapporto di collaborazione) in **Allegato 9** che prevede una procedura idonea a garantire sia imparzialità e trasparenza dell'attività di

selezione che economicità e celerità del procedimento. Il suo contenuto è adeguato alle prescrizioni introdotte dal D.L. 112/2008, art. 18, che richiama espressamente l'art. 35, co. 3, del D.Lgs 165/2001 e cioè:

- pubblicità della selezione e delle modalità con cui il reclutamento verrà posto in essere;
- criteri oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti attitudinali e professionali dei selezionandi in relazione alle specifiche posizioni da ricoprire; pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- composizione delle commissioni di selezione atte a garantire l'imparzialità e la terzietà dei componenti rispetto ai selezionandi.

Il succitato Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicati; contiene disposizioni e norme in materia di struttura organizzativa, definendo le modalità di assegnazione del personale nelle posizioni organizzative, tramite procedure di reclutamento dall'interno o dall'esterno nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, 3 co., del D.Lgs 165/2001; definisce le modalità di assunzione ed esecuzione delle decisioni determinando, per ciascuno dei ruoli ed in conformità dei poteri conferiti, le relative responsabilità circa il procedimento di assunzione di personale e/o di conferimento di incarichi professionali.

## **9.2 Formazione/informazione del personale e dei collaboratori e visitatori**

Il personale viene qualificato sulla base di adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza, secondo quanto necessario alla mansione di sua competenza così come descritto nelle procedure relative alla formazione della Capogruppo (procedura Formazione ed informazione delle Risorse Umane **Allegato 10**).

L'azienda gestisce con specifiche procedure allegate e/o richiamate attraverso gli ordini e gli affidamenti, i rapporti con i fornitori, i manutentori esterni, i committenti di attività esterne per ridurre al minimo i rischi collegati alle interferenze tra lavoratori.

In particolare, considerata la peculiarità della comunicazione con soggetti esterni, l'azienda utilizza strumenti facilmente comprensibili e di immediata individuazione come: immagini fotografiche, segnaletiche verticali ed orizzontali, disegni, note scritte ed affisse in posizioni strategiche.

Una formazione appositamente strutturata in materia di D.Lgs 231/2001 è prevista nei confronti dei Dirigenti e dei soggetti apicali cui fanno riferimento processi da considerarsi particolarmente "a rischio".

Vengono svolti periodici incontri dal team di audit 231 allo scopo di informare il personale sullo stato di attuazione del modello e di dar conto delle novità legislative sull'argomento.

## **10. Sistema disciplinare**

### **10.1 Principi Generali**

Nel 12.12.2011 è stato adottato il Codice Disciplinare aggiornato di Ecoprogetto Venezia (**Allegato 11**), unico per i contratti applicati in Azienda. Si tratta di un articolato complesso che riconduce ad unità - omogeneizzandoli per area - i comportamenti e le sanzioni da applicare ai dipendenti della società. Il nuovo Codice integra il Codice Etico, introducendo uno specifico obbligo di informazione e controllo in capo ai Responsabili degli uffici circa l'adeguatezza dei comportamenti dei lavoratori alle prescrizioni di cui al D.Lgs 231/2001.

Al fine di dare compiutezza al nuovo Codice è stata inoltre modificata la Procedura Disciplinare, adeguandola alle esigenze di immediatezza previste dalle normative in materia e riducendo, per quanto possibile, l'utilizzo di quelle pratiche dilatorie che hanno lo scopo di evitare (ritardando il procedimento) la comminazione della sanzione a fronte della violazione del dipendente.

### **10.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

Le mancanze dei lavoratori possono essere punite secondo la loro gravità come segue:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa in misura non superiore a quattro ore della retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da uno a dieci giorni;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

1 - Il licenziamento di cui alla lettera e) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle specificate nel presente Codice Disciplinare a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f), ovvero (per il CCNL Servizi Ambientali) nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di venti giorni, o nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per trenta giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al CCNL applicato in Azienda.

- 2 - Il provvedimento previsto dalla lettera f) del precedente punto 1 si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente Codice Disciplinare, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro o che commettano azioni integranti fattispecie delittuose ai sensi della legge penale – anche non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, idonee comunque a compromettere la figura morale del lavoratore.
- 3 - Il licenziamento ed ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
- 4 - Nei casi di particolare gravità il lavoratore può essere sospeso cautelamente dal servizio fino alla conclusione del procedimento disciplinare, per un massimo di 10 giorni lavorativi. Per il periodo di sospensione egli avrà diritto alla retribuzione salvo che non risulti accertata un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari di cui alle sopra citate lettere e) e f).
- 5 - Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale dovranno essere contestate per iscritto al lavoratore ed assicurare le garanzie previste dall'art. 7 della L. 300/1970.
- 6 - Il lavoratore, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere di discutere, fuori orario di lavoro, la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU/RSA ovvero dall'Associazione sindacale alla quale sia iscritto, ovvero conferisca mandato.
- 7 - L'Azienda, completata l'istruttoria – la quale dovrà esaurirsi, di norma, entro trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente (CCNL Servizi Ambientali) ovvero, in mancanza della notificazione della contestazione fatta per iscritto al lavoratore – comunicherà al lavoratore stesso la sanzione da irrogare.
- 8 - Fermo restando che modalità e tempistiche di applicazione della sanzione dovranno risultare conformi alla “Gestione delle segnalazioni disciplinari” del gruppo Veritas approvata dall'Azienda (**Allegato 12**), per quanto non espresso nel presente articolato, valgono le disposizioni di legge e di contratto.
- 9 - Le procedure disciplinari così come sopra descritte andranno instaurate indipendentemente da eventuali procedimenti penali pendenti nei confronti dell'autore della violazione ed impregiudicate le conseguenze da questi derivanti.

### **10.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

Nei confronti dei Dirigenti che si renderanno colpevoli di violare le prescrizioni del Codice Etico e del presente Modello di Organizzazione verranno instaurati i procedimenti disciplinari relativi nel rispetto della procedura e con le garanzie così come sopra indicate.

### **10.4 Misure nei confronti degli amministratori**

L'Organismo di Vigilanza, nel caso di amministratori coinvolti nelle violazioni del Codice Etico e del presente Modello, effettuerà le opportune comunicazioni al Collegio sindacale di ECOPROGETTO per i provvedimenti inerenti e conseguenti, comprese le azioni di responsabilità di cui al Titolo V del C.C.

### **10.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner**

Nei confronti dei collaboratori e partner che si renderanno colpevoli di violare le prescrizioni del Codice Etico e del presente Modello di Organizzazione ECOPROGETTO valuterà, a seconda della gravità del fatto commesso, il recesso anticipato per giusta causa da ogni convenzione/contratto/scrittura con questi stipulata e la relativa cancellazione dall'albo fornitori.

## **11. Elencazione di misure di carattere generale idonee a prevenire i reati indicati nel D. Lgs. 231/2001**

Di seguito si riportano alcune misure idonee a prevenire i reati indicati nel D.Lgs 231/2001:

1. Separazione di compiti incompatibili: da intendersi come tali quei compiti di natura diversa che se compiuti da un solo soggetto potrebbero alterare una loro corretta esecuzione; (ad esempio: l'elaborazione e la proposta delle attività, il potere di autorizzazione delle medesime, la loro progettazione ed esecuzione, i relativi controlli).
2. L'iter procedurale di ogni attività nel suo complesso, o segmento che abbia di per sé una rilevanza, anche se riferito a un solo atto, deve essere accompagnato da una documentazione che accerti non solo la conformità con le prescrizioni previste per il loro svolgimento, ma anche quali valutazioni e pareri abbia espresso ciascun ufficio chiamato a collaborare con la figura apicale competente per la formazione definitiva di un determinato atto. In caso di modifica delle procedure sarà necessario verificare lo status di approvazione delle nuove modalità operative, individuando i tempi per il completamento dell'iter, al fine di giustificare eventuali difformità rispetto al pregresso modus operandi, (ad esempio: la formazione del budget annuale è frutto di contributi plurimi da parte di soggetti - Responsabili aree operative interessate; loro assistenti; struttura del controllo di

gestione, etc.- che, professionalmente esperti in merito alle attività e agli interventi che dovranno essere progettati ed eseguiti nel corso dell'anno, ben possono esprimere valutazioni diverse sull'entità del budget, per cui è opportuno che ogni valutazione risulti motivata e documentata così da offrire utili elementi al controllo).

3. La figura apicale di ogni ufficio è responsabile delle attività di sua competenza e della loro conformità con le procedure aziendali (Codici e Regolamenti vigenti in Azienda) e con la normativa in materia, per cui di ogni violazione accertata se ne deve informare il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione che a sua volta informerà l'Organismo di Vigilanza.

L'omessa informazione comporterà le conseguenze di cui al Codice Disciplinare vigente, ferme restando le responsabilità penali derivanti dal fatto di specie che comporteranno l'applicazione delle pene previste dall'ordinamento giuridico.

4. Funzionamento del sistema informatico: I soggetti cui fa capo la responsabilità del funzionamento del sistema informatico sono:

a) il Direttore Generale, il quale designa la/le figura/e apicale/i preposta al sistema informatico e responsabile del suo funzionamento e/o attribuisce in service alla Capogruppo Veritas la gestione dello stesso. Tale figura coincide con il c.d. Amministratore di Sistema, così come definita nell'allegato B del D.Lgs 196/2003 recante "Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza" e dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27.11.2008. Gli Amministratori di Sistema di Ecoprogetto Venezia sono stati nominati con apposita lettera di incarico in data 8.04.2011 (**Allegato 13**).

b) i sottoposti addetti al sistema devono possedere una specifica cultura della materia e delle tecnologie che la supporta ed essere consapevoli della rigorosa riservatezza da osservare nell'esercizio della loro attività che può essere conosciuta soltanto dalle figure apicali che debbono servirsene nello svolgimento delle loro funzioni;

c) ogni sottoposto è fornito di una password che limita il suo accesso esclusivamente alla fase cui è addetto e che individua il soggetto autore della operazione che vi si compie;

d) tutte le attività compiute sui PC aziendali e salvate sui server, vengono altresì registrate su di un apposito strumento, previsto dalla normativa citata in materia di Amministratore di Sistema, che consente la tracciabilità dell'operazione e l'identificazione dell'utente che l'ha compiuta. I registri debbono essere conservati per mesi sei.

L'alterazione in qualsiasi modo del funzionamento del sistema, l'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, integra gli estremi del reato di cui all'art. 640 ter c.p. (frode informatica), del quale rispondono tutti i soggetti che sono concorsi a commetterlo, quale sia la

forma della compartecipazione di ciascuno di essi.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste solo qualora il reato abbia danneggiato lo Stato o altro ente pubblico.

Sotto altro aspetto il sistema informatico può fornire informazioni privilegiate delle quali possono abusare membri di organi apicali per il compimento di operazioni su strumenti finanziari per conto proprio o di terzi, o eventualmente nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza e inoltre per una manipolazione del mercato diffondendo, conoscendo quelle reali, notizie false o ponendo in essere operazioni simulate e altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, condotte queste che integrano gli estremi dei reati previsti dagli artt. 184 e 185 del D.Lgs 24.2.1998 n. 58 richiamato dall'art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001.

Pertanto soggetti apicali che hanno accesso al sistema informatico, oltre a dover essere dotati di una password che registri le singole operazioni compiute, devono riportare i dati oggetto delle medesime negli atti rispetto ai quali essi fungono da presupposto per la loro formazione e comunicazione.

Per quanto attiene alle modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali si fa riferimento al Regolamento per l'Utilizzo del Sistema Informatico (**Allegato 14**).

Tutte le informazioni relative alle attività inerenti l'utilizzo e la gestione dei dati personali sono raccolte all'interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali (DPS) aggiornato annualmente e redatto dall'Ufficio Gestione Dati Personali – Privacy(**Allegato 15**).

#### 5. Bilanci, relazioni, comunicazioni e operazioni sociali:

Un'area di rischio da considerare è quella di reati societari che sostanzialmente presuppongono alterazioni di dati e di informazioni riguardanti le fasi di formazione dei bilanci di esercizio e consolidati nei loro componenti di budget aziendali, di stati patrimoniali e conti economici al fine, ad esempio, di commettere falsità in comunicazioni sociali, illegali ripartizioni di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o in pregiudizio dei creditori, fittizia formazione del capitale.

Anche se, proprio con riferimento a tali rischi, l'assetto societario di Ecoprogetto Venezia è tale da rendere remota la possibilità di prospettazione di dati ed informazioni non veritieri ma necessari per la commissione di reati societari, viene raccomandato il rispetto – oltre che delle normative generali e specifiche – dei Principi Contabili e delle procedure che rappresentano le *best practices*. In merito è sufficiente la citazione delle procedure di documentazione di ogni atto, del sistema informatico, dei controlli interni del team preposto che deve attivarsi con frequenze ravvicinate specie nei confronti del funzionamento (soggettivo e tecnico) del sistema informatico e della formazione di bilanci e del *reporting* riguardante i processi aziendali svolti nell'ambito dei programmi di audit in vigore.

Da ultimo può essere ritenuto controllo esterno quello convenuto tra Ecoprogetto Venezia e la società di certificazione e revisione di cui al punto seguente, alla quale è demandato il controllo contabile e che integra e completa l'attività dell'Organo di Controllo: il Collegio Sindacale.

6. Rapporto con la società di revisione e certificazione:

Tale rapporto riguarda ogni aspetto economico, patrimoniale o finanziario dell'Ente ed esige comportamenti di assoluta oggettività non solo da parte della società di revisione e certificazione ma anche da parte del soggetto che la richiede quali che siano le situazioni, positive o negative, che poi emergano.

Quanto al rischio della commissione di reati è opportuno riportare il testo dell'articolo 2624 c.c. che recita: "i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

Soggetti attivi di tale reato sono i responsabili della revisione che lo commettono per conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, e soggetti passivi i destinatari delle comunicazioni, ma non può essere escluso che un ingiusto profitto i responsabili della revisione lo conseguano dagli organi apicali dello steso soggetto sottoposto a revisione e interessato all'attestazione del falso o all'occultamento delle informazioni concernenti la sua situazione economica, patrimoniale o finanziaria, e in tal caso si configurerebbe un concorso di entrambe le parti del contratto di cui all'art. 2624 c.c.

7. Rapporti con enti pubblici e soggetti privati:

Tali rapporti investono ambiti diversi di attività aziendali per cui è necessario che ogni procedura abbia elementi conformi con la natura della operazione in atto e quindi, oltre alle misure e procedure di carattere generale indicate nel presente Modello, sono di particolare rilievo le specifiche procedure del "Regolamento Procedura Acquisti e Procedura Spese in Economia" (**Allegato 16**), di notevole interesse aziendale per definire "le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative in materia di processi di acquisizione di servizi/lavori allo scopo di poter identificare e controllare tutte le varie fasi del processo: dalla formulazione della richiesta da parte del richiedente aziendale sino all'emissione dell'ordinativo da parte della azienda ed alla conclusiva entrata merci/servizio da parte del ricevente/utilizzatore", e per collegare la parte

relativa alle modalità di gestione dei fornitori a quella delle modalità di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

Il Regolamento suddetto ha un campo di applicazione – ai fini del processo informativo ed organizzativo per le parti di propria competenza – esteso a tutte le direzioni aziendali interessate ai processi di acquisizione di servizi/lavori, per cui disciplina una pluralità di rapporti che si avvale di procedure che spaziano: dall'iscrizione all'Albo Fornitori alla valutazione dei fornitori, dalle progettazioni ai lavori attinenti l'ingegneria e l'architettura contraddistinti dall'ammontare degli importi che richiedono, dalle modalità per l'espletamento di gare ad evidenza pubblica a quelle per il ricorso a procedura ristretta semplificata, o a procedura negoziata, dalle Commissioni di gara alle Commissioni giudicatrici, dalle fasi di affidamento alle normative di carattere generale.

Altro ambito di rilievo è quello riguardante i rapporti amministrativi con la Pubblica Amministrazione che possono instaurarsi, ad esempio, con richieste di concessioni traslative - di poteri, di diritti propri della Pubblica Amministrazione - o costitutive - occupazioni di suolo pubblico; con richieste di autorizzazioni, senza le quali l'attività richiesta sarebbe illecita; con richieste di provvedimenti che operano su atti precedenti: revoche conversioni, convalide, decisioni di ricorsi amministrativi.

In tale ambito viene predisposta una documentazione, adeguata alle singole richieste, della quale si propongono alcuni esempi che possono essere recepiti da richieste anche di contenuto diverso:

1. indicazione della finalità che rende opportuna o necessaria la richiesta;
2. descrizione dei mezzi idonei alla sua attuazione sul piano amministrativo e/o delle opere e delle attività previste;
3. richiamo del bilancio consolidato cui fare riferimento nella formazione del budget necessario per l'operazione richiesta e l'importo del quale deve corrispondere alla sua classe e categoria;
4. allegazione di ogni atto che possa essere collegato con la richiesta per costituire un suo precedente o comunque un elemento di riscontro che direttamente o indirettamente evidenzia aspetti utili alla valutazione di quanto in essa esposto.

La suddetta documentazione deve essere sottoscritta dai soggetti apicali competenti che danno atto della sua veridicità prima di essere trasmessa alla Pubblica Amministrazione destinataria.

Le attività di Ecoprogetto Venezia ricomprese nei due ambiti considerati sono di grande rilievo per l'Azienda e tali da essere esposte al rischio della commissione di taluni reati previsti nel D.Lgs 231/2001 per cui le procedure che le riguardano devono essere rigorosamente osservate nella loro peculiarità e nel contesto delle procedure generali che le inquadrano e le completano.

Condotte trasgressive da parte di persone con funzioni apicali, o sottoposte alla loro direzione o vigilanza, possono ricorrere, ad esempio, nei rapporti con i fornitori, negli appalti e

approvvigionamenti, nelle procedure di gara, nelle Commissioni giudicatrici, nei rapporti di carattere amministrativo con la Pubblica Amministrazione.

Stante l'oggetto di tali attività i reati che potrebbero essere commessi sono quelli di concussione e di corruzione che prevedono denaro o altre utilità quale corrispettivo di una condotta criminosa.

Il reato di concussione (art. 317 c.p.) consiste nell'abuso, da parte di chi agisce per Ecoprogetto Venezia, della sua posizione aziendale per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altre utilità. Le modalità di tale condotta – costrizione e induzione connotano l'antigiuridicità della condotta anche quando la medesima sia diretta a locupletare l'Ente cui appartiene il soggetto attivo del reato, per cui anche in tale caso la concussione potrebbe essere commessa nell'interesse o a vantaggio di Ecoprogetto Venezia.

E' da considerare, peraltro, che la struttura della concussione si addice più al soggetto che agisce nel proprio interesse piuttosto che a quello che agisce nell'interesse e a vantaggio dell'Ente di appartenenza: la sua condotta, sostanzialmente simile a una particolare forma di estorsione (violenza, minaccia di danno, soggezione e inganno per il soggetto passivo al fine di costringerlo o indurlo a dare o promettere quanto richiesto), e che può comportare margini di visibilità nel contesto aziendale; la notevole valenza criminosa del delitto quale risulta dalle sanzioni penali detentive (da 4 a 12 anni) e dalle sanzioni amministrative per l'Ente: pecuniarie e interdittive, sono elementi che rendono evidente come debba essere forte la volontà delinquenziale di chi è determinato ad agire con le modalità suindicate e senza tener conto dell'entità della pena che potrebbe raggiungerlo, per cui è da ritenere che un tale comportamento difficilmente possa essere proprio di una persona che agisce soltanto nell'interesse e a vantaggio dell'ente cui appartiene.

Quanto alla corruzione gli articoli del codice penale, già indicati, sono:

- 318 e 319 (rispettivamente per un atto d'ufficio e contrario ai doveri d'ufficio);
- 319 bis (circostanze aggravanti se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
- 319 ter (se la corruzione è in atti giudiziari);
- 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- 322 (istigazione alla corruzione).

Tale reato presuppone un accordo tra il corrotto (che riceve, in denaro o altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa) e il corruttore (che dà o promette al primo tale retribuzione), la sua consumazione avviene per una volontà delle parti liberamente formatasi e non per effetto della prevaricazione dell'una sull'altra.

Di rilievo la corruzione in atti giudiziari che si ha se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo e di particolare gravità la pena edittale se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione: una condanna superiore ai cinque anni o all'ergastolo comporterà una pena da 6 a 20 anni.

L'istigazione alla corruzione si ha quando il rappresentante dell'Ente offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o a omettere o ritardare tale atto, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non venga accettata: il reato si consuma al momento dell'offerta o della promessa e non nel momento della mancata accettazione.

L'art. 322 bis I comma c.p. dispone poi che i reati di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione si applicano pure, unitamente ai reati di peculato, ai membri degli organi delle Comunità Europee e ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Il peculato di cui all'art. 314 c.p. colpisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, mentre il peculato di cui all'art. 316 c.p. riguarda la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda i reati di concussione commessi dai membri degli organi delle Comunità Europee, dai funzionari loro e di Stati Esteri, può sostanzialmente ripetersi quanto già detto per la concussione commessa dai soggetti di cui al D.Lgs 231/2001 ed anzi è più difficile ancora che tali reati, e quelli di peculato, possano essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

Non così invece per i reati di corruzione rispetto ai quali il 2° co. dell'art. 322 bis c.p. prevede che le disposizioni degli artt. 321 (pene per i corruttori) e 322 (istigazioni alla corruzione), primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro, o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- a. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- b. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, e tale comma rende evidente la prevedibilità che reati di corruzione possano intercorrere tra i soggetti in esso indicati (in veste di corruttori) e i soggetti indicati nel citato D.Lgs. (in veste di corruttori).

## **12. Elencazione di misure di carattere specifico riguardanti aree di attività a rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001**

A seguito delle risultanze degli audit condotti negli anni 2009-2011 sono state identificate alcune aree maggiormente soggette a rischi per la commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/01 per le quali di seguito si riportano brevi descrizioni delle modalità di gestione al fine di prevenirne la commissione.

### **12.1 Sicurezza, igiene e salute sul lavoro**

La violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro può comportare la morte e lesioni personali gravi e gravissime dei lavoratori, eventi questi che configurano i reati di omicidio e lesioni personali colposi (artt. 589 e 590, 3° c.p.) previsti nell'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001, così come aggiunto dall'art. 9, L. 123/2007 e sostituito dall'art. 30 del D.Lgs 81/2008, per cui al fine di prevenirli è necessaria una rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in materia e che al tempo stesso abbia presenti le linee del loro riassetto e riforma.

Essenziale, quindi, è un monitoraggio che accerti la idoneità, o la non idoneità, dei luoghi di lavoro, dei mezzi attraverso i quali il lavoro viene svolto, della salute dei lavoratori con riferimento ai compiti assegnatigli, dei dispositivi di protezione individuale e di pronto intervento in occasione di calamità che dovessero colpire i luoghi di lavoro ed i lavoratori.

Per la gestione della Prevenzione e Protezione si rinvia alla documentazione predisposta dai Servizi deputati (DVR; DUVRI; comunicazioni del medico competente, comunicazioni agli RLS, ecc...).

### **12.2 Reati ambientali**

Per la specifica attività svolta da Ecoprogetto Venezia tutti i reati rientranti in questa categoria sono da considerarsi potenzialmente a rischio.

L'attività aziendale è soggetta infatti al Sistema di Gestione Qualità e Ambiente che prevede oltre alle procedure e istruzioni operative, un periodico controllo di conformità legislativa e normativa svolto dall'Ufficio Qualità e Ambiente; gli esiti di tali verifiche sono a loro volta oggetto di approfondimento da parte dell'O.d.V.

Le eventuali non conformità di tipo legislativo e normativo hanno priorità gestionale, sono presentate alle Direzioni e se del caso, sono gestite con impegni di tipo economico dei quali si rendiconta all'OdV.

### **12.3 Associazione per delinquere (art. 416 cp)**

Tale reato, da considerarsi trasversale a tutte le aree di attività di Ecoprogetto Venezia, è stato reputato a rischio perché potenzialmente commissibile da più soggetti in concorso tra di loro (almeno tre).

Questo significa che l'Azienda potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del D.Lgs 231/01 anche per reati diversi da quelli presupposto, specificatamente elencati nel paragrafo 2.3 del presente Modello, per il semplice fatto che essi vengono commessi con modalità organizzata e col concorso di più soggetti.

Solo le azioni congiunte di autocontrollo e audit periodici possono dare evidenza delle attività di verifica periodicamente poste in essere per prevenire tale reato.

E' opportuno evidenziare che l'attività costitutiva del concorso di più persone nel medesimo reato – che comporta il soggiacere alla pena per ciascuna di esse – è rappresentata da una qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo volontario e cosciente, da un apporto causale – di ordine materiale o morale – a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'azione criminosa, per cui anche una istigazione, un incoraggiamento, una promessa di aiuto, o più semplicemente il sapere che la persona a conoscenza di detta azione non intende intervenire per bloccarla come sarebbe suo dovere data la posizione apicale ricoperta, sono tutti elementi che servono a far sorgere o rafforzare il realizzarsi dell'evento – reato rispetto al quale chi li compie assume la veste di concorrente.

Tale concorso in eventuali reati che dovessero essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente è facile che possa verificarsi in quanto una sola persona, con l'attuale assetto organizzativo delle procedure e delle filiere aziendali, non sempre è in grado di portare a compimento il reato senza dovere richiedere, o avere, la collaborazione di altra o altre persone della sua stessa, o di diversa, funzione, oppure senza che alcun altro ne venga a conoscenza.

Inoltre la commissione del reato investe ambiti aziendali più ampi e complessi di quelli propri di una attività svolta nell'esclusivo interesse personale, per cui la compartecipazione di altri, sia pure a livello morale o di condotta omissiva, significa una condivisione del fine perseguito che psicologicamente, se non giuridicamente, alleggerisce la responsabilità al tempo stesso in cui rafforza il proposito criminoso.

### **13. Tipologie di delitti difficilmente idonee, o non idonee a costituire aree a rischio di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio di Ecoprogetto Venezia**

#### **13.1 Delitti contro la fede pubblica**

La falsificazione o alterazione di monete, di carte di pubblico credito (parificate, agli effetti della legge penale, alle monete) di valori di bollo; richiede una strumentazione avente caratteristiche specifiche e soggetti competenti a servirsene per cui si tratta di un'attività che non solo è assolutamente estranea a Ecoprogetto Venezia sotto ogni aspetto ma che materialmente non potrebbe trovare esecuzione da parte di persone in posizione apicale o sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Potrebbero però ipotizzarsi, un'introduzione nel territorio dello Stato, o una detenzione o una spendita o una messa altrimenti in circolazione, di monete e di valori di bollo, con il concerto o senza il concerto con chi li ha contraffatti o alterati, oppure una spendita di monete o di valori di bollo, falsificati o alterati ricevuti in buona fede.

Per completezza è da menzionare pure i reati di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, o di acquisto, detenzione o alienazione di tale carta e la fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, rispetto ai quali, per quanto riguarda la contraffazione e la fabbricazione, si richiamano le considerazioni sopra esposte, rilevando come la commissione di tali reati si renderebbe possibile solo contattando persone che sono a loro volta soggetti attivi di quei reati che consentono agli appartenenti a Ecoprogetto Venezia di consumare quelli nell'interesse e a vantaggio dell'ente.

Una tale esposizione, con persone dedite al crimine, difficilmente può ritenersi che vada a profitto di Ecoprogetto Venezia ed anzi vi è pericolo che la Società ne possa essere negativamente coinvolta.

Una procedura non può essere indicata ma soltanto, per chi vi è preposto, una particolare attenzione alla circolazione, in entrata e in uscita, dei suddetti valori per un'eventuale individuazione di loro contraffazioni o alterazioni.

#### **13.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

In merito l'art. 270 bis c.p. recita "chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni".

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 quater, dopo aver previsto per l'ente al comma 1, sanzioni pecuniarie e al comma 2 sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno, al comma 3 dispone che "se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 (delitti con finalità di terrorismo o di eversione) si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività", e al comma 4 che le "disposizioni dei commi, 1,2,3 si applicano altresì in relazione alla commissione dei delitti, diversi da quelli indicati al comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 19 dicembre 1999".

In questa situazione è improbabile che soggetti appartenenti a Ecoprogetto Venezia possano commettere i reati suindicati nel suo interesse o a suo vantaggio tenuto conto: a) che l'utente è una società il cui oggetto sociale è la gestione dei servizi pubblici nel territorio dei Comuni che sono i maggiori azionisti della società controllante e che, pertanto, la commissione dei reati in discussione non potrebbe, sotto alcun aspetto, locupletare l'ente; b) che al contrario anche reati diversi da quelli indicati al comma 1 sono ricompresi nel comma 4, qualora la loro commissione sia diretta semplicemente a finanziare il terrorismo per cui è del tutto fuori luogo ritenere che pure questo reato possa essere di interesse o di vantaggio per Ecoprogetto Venezia.

### **13.3 Delitti contro la vita e la incolumità individuale e contro la personalità individuale**

Considerato l'oggetto di tali reati riguardanti pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili, attività schiavistiche e pornografiche, prostituzioni minorili, è del tutto manifesto come non sia necessaria motivazione alcuna per escludere ogni possibile commissione di tali reati nell'ambito aziendale di Ecoprogetto Venezia e nel suo interesse o a suo vantaggio.

### **13.4 Delitti c.d. di "market abuse"**

I reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e compresi dalle norme del TUF (abuso di informazioni privilegiate, art. 187bis, e manipolazione del mercato, art. 187ter), riconducibili alla categoria c.d. del "market abuse", sono al momento difficilmente ascrivibili ai soggetti di Ecoprogetto Venezia in quanto la Società manca di un presupposto fondamentale, cioè non è quotata in mercati regolamentati. Le informazioni privilegiate infatti, che si riferiscono direttamente o indirettamente ad emittenti ovvero a strumenti finanziari, sono informazioni di carattere preciso che non sono state rese pubbliche ma che, se divulgate, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (prezzi di azioni, obbligazioni, etc.) determinando una distorsione del mercato.

## 14. Documenti allegati

Sono da considerarsi parte integrate e sostanziale del presente Modello Organizzativo i documenti così come sotto indicati:

<b>Numero Allegato</b>	<b>Nome documento</b>
Allegato 0	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
Allegato 1	Codice Etico
Allegato 2	Struttura Organizzativa Ecoprogetto Venezia
Allegato 3	Elenco Processi Aziendali
Allegato 4, 4bis, 4 ter	Deliberazione Assemblea dei soci Ecoprogetto Venezia
Allegato 5	Visura CCIAA Ecoprogetto Venezia
Allegato 6	Sistemi di Gestione e Controllo di Ecoprogetto Venezia
Allegato 7	Regolamento Audit ex D.Lgs 231/2001
Allegato 8	Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate
Allegato 9	Regolamento in materia di Reclutamento del Personale e conferimento di incarichi di Ecoprogetto Venezia
Allegato 10	Procedura Formazione ed Informazione delle Risorse Umane
Allegato 11	Codice Disciplinare di Ecoprogetto Venezia
Allegato 12	Gestione delle segnalazioni disciplinari
Allegato 13	Lettere di incarico agli Amministratori di Sistema di Ecoprogetto Venezia
Allegato 14	Regolamento per l'Utilizzo del Sistema Informatico di Ecoprogetto Venezia
Allegato 15	Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati
Allegato 16	Regolamento Procedura Acquisti e Procedura Spese in Economia